

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1906}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORA, PELLIZZARI, ZAMPIERI, ZUECH, MENEGHETTI, BAMBI, CAMPAGNOLI, RABINO, BERSELLI, FERRARI GIORGIO, ZARRO, BRUNI, ZAMBON, MONGIELLO, POTÌ, MUNDO, IANNI, BINELLI, COCCO, BELLINI, BARZANTI, ANTONELLIS, ZOPPETTI, TOMA, BONCOMPAGNI, PATUELLI

Presentata il 13 luglio 1984

Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'aceto balsamico tradizionale di Modena rappresenta uno dei più antichi e conosciuti condimenti, vanto della tradizione agricola e gastronomica di Modena.

Già nel medio evo tale prodotto era conosciuto ed apprezzato e la storia dei secoli successivi è ricca di riferimenti ad illustri personaggi che ne furono appassionati apprezzatori, quali Lucrezia Borgia, lo storico Ludovico Antonio Muratori, lo zar di Russia, il musicista Rossini, solo per citarne qualcuno.

Il tempo ci ha consegnato integro questo prodotto nei suoi tradizionali metodi di produzione, affinamento e invecchiamento nelle antiche antane modenesi; alla sua produzione si dedica il mosto delle mi-

gliori uve tradizionali della zona, che attraverso un processo di lentissima fermentazione e acetificazione per un periodo non inferiore ai dodici anni in botticelle di legno pregiato, acquisisce un particolare aroma in perfetto equilibrio tra l'agro e il dolce.

La sua rinomanza ha nel tempo dato luogo alla produzione di imitazioni e comunque di prodotti non rispettosi di tutti i ragguagli tecnici concernenti sia l'utilizzo del prodotto di base, sia le metodologie classiche di produzione.

D'altra parte, la sua denominazione potrebbe ingenerare confusione facendo apparire il prodotto quale « agro-aceto di vino » quale risulta disciplinato dalla legge 2 agosto 1982, n. 527, mentre si tratta

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di prodotto del tutto differente e particolare.

Al fine di salvaguardarne la produzione ed altresì per la difesa dei numerosi consumatori ed apprezzatori, occorre divenire all'emanazione di una legge che ne codifichi il nome e la specifica natura di condimento, in alcun modo assimilabile ai comuni aceti (articolo 1).

Poiché nella sua produzione, prodotto di base è il mosto cotto, anche al fine di

assicurare che vengano impiegate esclusivamente uve della zona, si rende necessario consentire la produzione di detto mosto nella zona medesima (articolo 2).

Infine, viene demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la disciplina della produzione, affinamento ed invecchiamento del prodotto, nonché della modalità di controllo sulle norme della legge (articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'aceto balsamico tradizionale di Modena è un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o più tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nella provincia di Modena e nei comuni limitrofi della provincia di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.

È consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette « madri ».

L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.

ART. 2.

La lettera *f*) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *f*) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonché agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena »;

ART. 3.

Chiunque violi le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

ART. 4.

La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena sono disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalità del controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.